



TRASMISSIONE VIA PEC

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - DVA – DIV. III AIA
Via C. Colombo, 44 - 00147 Roma
CRESS@pec.minambiente.it

ENEL Produzione S.p.A. Loc. Cerano 72020 Brindisi (BR) enelproduzione@pec.enel.it

Copia ARPA Puglia

Direzione scientifica Corso Trieste, 27 70126 Bari

tsge.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA – Puglia

Dipartimento Provinciale di Bari

Via Oberdan n. 16 -70121 – Bari (BA)

PEC – dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

RIFERIMENTO: Decreto autorizzativo DVA/DEC/2012/0000253 del 08/06/2012 G.U n. 149 del

28 /06/2012 e D.M. 0000174 del 03/07/2017 G.U n. 171 del 24 /07/2017. Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Centrale

Termoelettrica "Federico II" ENEL Produzione S.p.A. di Brindisi

OGGETTO: Rapporto conclusivo d'ispezione straordinaria, valido come Relazione visita in loco ex

art. 29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/2006

In conformità con quanto richiesto dal comma 5 dell'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014, si notifica l'allegato Rapporto conclusivo in merito alla visita in loco effettuata dal 9 dicembre 2019 al 10 dicembre 2019, redatta da ISPRA, d'intesa con ARPA Puglia.

Con i migliori saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI IDRICI E PER LE ATTIVITA', ISPETTIVE

A Besponsabile

Allegato: Rapporto conclusivo d'ispezione straordinaria ex art. 29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/06 per

la Centrale Termoelettrica "Federico II" ENEL Produzione S.p.A. di Brindisi





ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Rapporto Conclusivo d'Ispezione Straordinaria

(valido come Relazione visita in loco ai sensi dell'ex art. 29-decies comma 5)

Attività ispettiva ex art. 29 decies del D.lgs. 152/06 e s.m.i., comma 3

ENEL Produzione S.p.A.
Installazione di Brindisi
Centrale Termoelettrica "Federico II"

Autorizzazione Ministeriale DVA-DEC-2012-0000253 del 08/06/2012 D.M.0000174 del 03/07/2017 G.U. n. 149 del 28/06/2012 G.U. n. 171 del 24/07/2017

Visita in loco effettuata dal 9 al 10 dicembre 2019

Data di emissione aprile 2020





Indice

1	Pr	emessa	3
	1.1	Definizioni e terminologia	
	1.2	Finalità del presente Rapporto	
	1.3	Campo di applicazione	
	1.4	Autori e contributi del Rapporto	
2	In	pianto AIA Statale oggetto dell'Ispezione	4
	2.1	Dati identificativi del Gestore	2
3	Ev	ridenze oggettive, risultanze e relative azioni da intraprendere	
	3.1	Evidenze oggettive	5
	3	3.1.1 Classificazione dei Fanghi ITAR	6 1
	3.2	Risultanze e relative azioni da intraprendere	12
El	enco d	egli Allegati	. 15





1 Premessa

1.1 Definizioni e terminologia

Ispezione ambientale: (fonte direttiva) l'insieme delle azioni desunte dall'art.3, punto 22 della Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, ivi compresi visite in sito, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'impianto, intraprese dall'Autorità competente per il controllo al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime.

Ispezione ambientale ordinaria: ispezione ambientale effettuata nell'ambito di un programma e in accordo a quanto previsto nell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 decies comma 3, con oneri a carico del gestore.

Ispezione ambientale straordinaria: ispezione ambientale effettuata in risposta a reclami, durante indagini in merito a inconvenienti, incidenti e in caso di violazioni o in occasione del rilascio, del rinnovo o della modifica di un'autorizzazione; è considerata sinonimo di "ispezioni straordinarie" di cui all'art. 29-decies, comma 4, del D.Lgs.152/2006.

Non Conformità (mancato rispetto di una prescrizione): mancato rispetto di una prescrizione dell'AIA e/o di un requisito di legge ambientale di settore, se espressamente richiamati nell'AIA.

Comporta comunicazioni all'Autorità Competente, ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies del D.Lgs.152/06, con le relative proposte di misure da adottare che sono riconducibili ai seguenti livelli progressivi di severità in funzione della gravità della non conformità rilevata, in accordo a quanto specificato dell'articolo 29-decies comma 9:

- proposta di diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- proposta di diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
- proposta di revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e per la chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

Comporta inoltre eventuale comunicazione all'Autorità Giudiziaria in caso di fattispecie che integrano sanzioni di natura penale.

Proposte all'Autorità Competente delle misure da adottare: (fonte art. 29 decies comma 6 D.Lgs.152/06 s.m.i. come modificato dal D.Lgs.128/10) sono eventuali rilievi del Gruppo Ispettivo che determinano una comunicazione specifica all'Autorità Competente circa le non conformità rilevate.

Violazioni della normativa ambientale: mancato rispetto di un obbligo legislativo non espressamente richiamato nell'atto autorizzativo e quindi non riconducibile al sistema sanzionatorio previsto dall'art. 29-quattuordecies (ad esempio superamenti di limiti emissivi fissati dalle vigenti normative di settore, inottemperanze di prescrizioni discendenti da procedimenti di VIA, non osservanza delle disposizioni sui rischi di incidenti rilevanti di cui al D.Lgs.105/2015 - ex 334/99 e s.m.i.).

Condizioni per il Gestore: (definizione stabilita da ISPRA nell'ambito del sistema delle Agenzie Regionali): condizioni relative alle modalità di attuazione del PMC stabilite nell'ambito delle attività di controllo dall'autorità competente per il controllo (ad es. tecniche di esercizio, modalità attuative di autocontrolli, redazione di procedure ecc.).

Nella definizione di tali condizioni, l'Autorità Competente per il Controllo o Ente di Controllo, definisce generalmente anche i termini temporali entro i quali le stesse devono essere attuate / rispettate.

La definizione di tali condizioni non comporta necessariamente il riesame dell'AIA e a seguito della loro comunicazione da parte dell'Autorità Competente per il Controllo al gestore, diventano vincolanti per il gestore medesimo.

Criticità: (definizione stabilita da ISPRA nell'ambito del sistema delle Agenzie Regionali) evidenze di situazioni, anche connesse al contesto ambientale, che, pur non configurandosi come violazioni di prescrizioni dell'AIA o di

norme ambientali di settore, generano un potenziale effetto o un rischio ambientale tali da richiedere l'individuazione di condizioni per il gestore atte a limitarne o prevenirne l'impatto.





1.2 Finalità del presente Rapporto

Il presente Rapporto conclusivo è stato redatto al fine di garantire la conformità a quanto richiesto dal comma 5 dell'art. 29 *decies* della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 46/2014.

1.3 Campo di applicazione

Il campo di applicazione del presente Rapporto è riconducibile alle attività di controllo prescritte in AIA per gli impianti industriali indicati nell'Allegato XII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e svolte ai sensi dell'art. 29 *decies* comma 3 del medesimo Decreto.

1.4 Autori e contributi del Rapporto

Il seguente personale ha svolto la visita in loco in data 9 e 19 dicembre 2019 ed ha redatto il presente documento.

Per ISPRA:

Salvatore Servili Ispettore di AIA nazionale di ISPRA

Per ARPA Puglia:

Anna Maria D'Agnano Dipartimento di Brindisi
Giovanni Taveri Dipartimento di Brindisi
Francesco Busseti Dipartimento di Brindisi
Mario Dell'Olio Direzione Scientifica TSGE

2 Impianto AIA Statale oggetto dell'Ispezione

2.1 Dati identificativi del Gestore

Ragione Sociale: ENEL Produzione S.p.A.

Sede stabilimento: Località Cerano – 72020 Tuturano (BR

Gestore: Concetto Sergio Tosto

Referente AIA: Carlo Aiello

Impianto a rischio di incidente SI

rilevante:

Sistemi di gestione ambientale: UNI EN ISO 14001:2004

(scadenza 27/07/2019)





Ulteriori informazioni sull'impianto oggetto della presente relazione, sono desumibili dalla domanda di AIA disponibile sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e di Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), all'indirizzo www.aia.minambiente.it.

3 Evidenze oggettive, risultanze e relative azioni da intraprendere

3.1 Evidenze oggettive

La visita in loco si è svolta nei giorni 9 e 10 dicembre 2019; come da verbale di svolgimento e chiusura delle attività.

Nei verbali di ispezione in allegato sono descritte nel dettaglio le attività svolte nel corso della visita in loco; in particolare, l'attività ispettiva è stata condotta con l'obiettivo di verificare la corretta gestione del rifiuto costituito dal fango derivante dall'Impianto Trattamento Acque Reflue (ITAR) e codificato dal Gestore con il EER 10.01.21, con particolare riferimento alla classificazione del rifiuto in base alla concentrazione dello Zinco. La verifica si è resa necessaria a seguito di una segnalazione da parte di ARPA Toscana a riguardo della gestione del rifiuto suddetto.

L'elenco dei documenti richiesti al Gestore e acquisiti in copia nel corso dell'ispezione risulta dalla tabella seguente.

Numero allegato	Descrizione
Allegato 1	Estratto MUD 2018 per EER 10.01.21
	Rapporti di prova del EER 10.01.21 nel periodo 2018 – 2019 (primi
Allegato 2	due trimestri)
	Nota ENEL prot.17698 del 13/11/2019 e analisi del laboratorio
Allegato 3	interno
Allegato 4	Scheda B.22 – ubicazione depositi temporanei
Allegato 5	Report fotografico
Allegato 6	POA.05 "Gestione dei rifiuti" in rev.25 e l'Istruzione operativa IS.05/PO.A.05 "Gestione dei rifiuti di processo" in rev.9

La visita in loco non ha comportato alcun campionamento.

Durante l'ispezione straordinaria, si è accertato che il codice EER 10.01.21 è attribuito dal Gestore a tre tipologie differenti di rifiuto. I dati sulla produzione sono ricavati dall'allegato 1 al verbale di ispezione per il 2018, e dall'allegato 1 alla nota del Gestore "Riscontro verbale di Visita ispettiva straordinaria del 9-10 dicembre 2019" prot.ENEL-PRO-9/01/2020-0000239, (nel seguito "nota di riscontro"), per gli anni 2018 e 2019. I dati sono sintetizzati nella tabella di seguito.

descrizione	Quantitativi 2018 [t]	Quantitativi 2019 (fino al 31/11/2019) [t]	Stato fisico
fanghi derivanti dall'Impianto Trattamento Acque Reflue (ITAR)	989,120	737,960	fangoso palabile
fanghi derivanti dall'Impianto Trattamento Spurghi desolforatore (ITSD)	14.600,000	15.600,000	fangoso palabile
Sali SEC (impianto evaporazione e cristallizzazione)	1.702,780	2.019,560	solido





Dall'analisi dei certificati analitici nel periodo 2018 fino a giugno 2019 (allegato 2 al verbale di ispezione) e dal trend sulle concentrazioni di Zinco riportato nella relazione trasmessa con la nota di riscontro del gestore, punto 3.a, nonché dai certificati del terzo trimestre 2019 (allegato 3 alla nota di riscontro), si evince che le concentrazioni di Zinco sono potenzialmente rilevanti ai fini della classificazione solo per i fanghi ITAR.

Le autorizzazioni degli impianti, di seguito elencati, presso i quali sono stati conferiti i rifiuti con EER 10.01.21 nel corso degli anni 2018 - 2019 sono riportate in Allegato 2 alla nota di riscontro:

- ECOMAR ITALIA S.p.A. Impianto di Rosignano Marittimo (LI);
- ECO.IMPRESA S.r.l. Impianto di Ostuni (BR);
- GRASSANO S.p.A. Impianto di Pedrosa (AL).

3.1.1 Classificazione dei Fanghi ITAR

Ai fini della corretta classificazione del rifiuto, è decisiva la dettagliata conoscenza del ciclo produttivo dal quale si origina il rifiuto. Allo Zinco in forma metallica, così come può essere determinato con le analisi chimiche di laboratorio, non sono associate caratteristiche di pericolosità, tuttavia il rifiuto in oggetto è un fango, per cui la forma metallica può trovarsi solo in tracce. Nel caso in oggetto le informazioni devono essere finalizzate a poter determinare la speciazione dello zinco, ossia a poter individuare quali siano i composti dello zinco presenti nel rifiuto e quale sia la loro pericolosità. In assenza di tali informazioni, con un approccio cautelativo, per la definizione della pericolosità si deve tenere conto dell'ipotesi peggiore, considerando che lo zinco si trovi nel rifiuto nella sua forma più pericolosa.

Sono stati presi in esame i seguenti documenti:

- nota di riscontro paragrafo "CICLI PRODUTTIVI, A. IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE REFLUE" e punti 3.b e 9;
- Punto 5 della nota di SCA Analytical Services Prot. n.101_2019 del 27/12/2019 avente ad oggetto "Visita Ispettiva Straordinaria AIA del 9 e 10 Dicembre 2019. CHIARIMENTI" (Allegato 6 alla nota di riscontro);
- "Scheda descrittiva del rifiuti (allegato 12 della procedura PO.05)", relativa agli anni 2018 e 2019 (allegato 4 alla nota di riscontro). Sono state inviate 4 schede per il 2018 e 3 per il 2019. Si rileva che solo la scheda del 28/06/2019 presenta una descrizione accettabile del ciclo produttivo, mentre tutte le altre fanno semplicemente riferimento alla provenienza del rifiuto senza riportare una descrizione.

Dalla suddetta documentazione, il Gestore ha considerato che il rifiuto derivi dalla depurazione delle acque reflue industriali e delle acque meteoriche tramite processo di chiariflocculazione, che comporta la precipitazione dei metalli in forma di idrossidi. Per questo, per il Gestore, "lo Zinco presente nei fanghi ITAR non è da attribuire alla forma di zinco ossido" ed è ipotizzabile che lo zinco sia presente nel rifiuto essenzialmente nella forma di Idrossido Zn(OH)₂ (vedi relazione di riscontro del Gestore, punto 9), oppure di Zinco Carbonato Idrossido (vedi punto 5 della nota di

chiarimenti del Laboratorio SCA, allegato 6 alla nota di riscontro). Inoltre il Gestore afferma che (vedi punto 3.b della relazione di riscontro) "<u>la presenza di Zinco nel ciclo produttivo è da ricercarsi</u> essenzialmente nei sottoprodotti di combustione: ceneri pesanti e ceneri leggere, nonché nelle acque





<u>di raffreddamento e di trasferimento delle ceneri pesanti"</u>. Pur tuttavia, la composizione delle ceneri ed in particolare la loro minimale capacità di cedere elementi all'acqua non possono essere messi in relazione con i quantitativi di Zinco presente nei fanghi."

Il GI non condivide le conclusioni del Gestore, poiché dalla lettura del ciclo produttivo, si evince che esistono attività per le quali le acque da trattare nell'impianto ITAR vengono a diretto contatto con ceneri leggere e ceneri pesanti. Tali attività sono: "lavaggio della camera di combustione", "lavaggi del camino" "lavaggio dei precipitatori elettrostatici" e "movimentazione solidi con convogliamento nelle apposite vasche (compreso lo spegnimento delle ceneri pesanti)". Pur concordando con il gestore che le ceneri hanno scarsa capacità di cedere metalli in forma disciolta alle acque, è da considerare che le acque impiegate in tali attività possano arricchirsi di solidi sospesi per trascinamento o trasporto meccanico di particelle di ceneri, di granulometria più o meno fine. Nelle ceneri, a causa dei processi di combustione, lo Zinco si può trovare in forma di ossido. La precipitazione dello Zinco in forma di idrossido (non pericoloso) può avvenire nel processo di chiariflocculazione solo per il metallo disciolto in acqua. Mentre i solidi sospesi (particelle di ceneri trascinate, nelle quali è plausibile che sia presente ossido di Zinco) precipitano per sedimentazione. unendosi ai "fiocchi" creati dal polielettrolita, ma non variano la loro composizione fisico-chimica, soprattutto per le particelle più grossolane. La presenza dell'ossido di Zinco pertanto non è escludibile nei fanghi e la sua concentrazione dipende dalla frequenza e dalle modalità con cui sono eseguite le suddette attività (rilievi che generano la condizione 1, condizione 2 e condizione 3 al successivo capitolo 3.2 "Risultanze e relative azioni da intraprendere" della presente Relazione visita in loco).

Insieme alle suddette considerazioni di natura tecnica, emerge inoltre una criticità sugli aspetti formali di dimostrazione della non pericolosità, con riferimento ai certificati analitici di caratterizzazione del rifiuto, come nel seguito meglio descritto. Dal punto di vista normativo, a partire dal 5/07/2018 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2017/997 che modifica le modalità di attribuzione della caratteristica *HP14 – Ecotossico* ai rifiuti. Le concentrazioni dei composti dello Zinco sono particolarmente importanti ai fini della classificazione, in quanto, con le modifiche normative, la pericolosità può quindi essere attribuita con valori di concentrazione più bassi che in precedenza. Prima di tale data, la classificazione per HP14 si eseguiva in conformità al regolamento ADR per la classe 9 – M6 e M7. A titolo di esempio, si evidenzia che con la normativa ADR, per l'attribuzione della caratteristica *HP-14 Ecotossico* al rifiuto la concentrazione di composti pericolosi dello Zinco, come Zinco Ossido e Zinco Cloruro, avrebbe dovuto superare 25.000 mg/kg, mentre, con il nuovo regolamento europeo, la concentrazione sufficiente per la pericolosità è 2.500 mg/kg (10 volte di meno).

In alternativa alla classificazione tramite determinazione delle concentrazioni per via analitica, il rifiuto, ai sensi dell'allegato D alla parte IV del D.LGS 152/06, può essere classificato sulla base di test eseguiti in base al Regolamento (UE) 440/2008 (se non diversamente specificato nel Regolamento (CE) n.1272/2008), e inoltre, il risultato dei test prevale su quello ottenuto in base alle concentrazioni. Nel caso del test per HP14, si tratta di test di tipo biologico che valutano direttamente gli effetti dell'esposizione al rifiuto su matrici biologiche. In particolare, in base alla mortalità rilevata durante la prova di alcune specie di alghe e animali, si determina la pericolosità del rifiuto, superando il problema della conoscenza della natura chimica dei composti presenti nel rifiuto.

Con l'acquisizione dei certificati per l'anno 2018 e 2019, è stato accertato che il Gestore effettua campionamenti ed analisi trimestrali per i fanghi ITAR, come riportato nella "ISTRUZIONE OPERATIVA IS.05/PO.A.05" (allegato 6 al verbale di ispezione). In tale documento è anche riportato che è previsto un test almeno annuale per HP10 - tossico per la riproduzione, ed infatti risultano





eseguiti 2 test, uno nel 2018 e uno nel 2019, entrambi con esito di non pericolosità, per la presenza di composti del Boro. Non è previsto invece un test per *HP14-Ecotossico*, anche se i test sono stati eseguiti trimestralmente a partire dal IV trimestre 2018. In base al D.Lgs. 152/06 l'analisi per la classificazione è annuale, a patto che il ciclo produttivo non subisca variazioni. Nel caso in oggetto, vista la variabilità nella concentrazione di Zinco e il carattere discontinuo dei flussi inviati all'impianto, si ritiene che il Gestore abbia opportunamente deciso per un campionamento più frequente, tuttavia non vi è evidenza nelle specifiche procedure del SGA (**rilievo che genera la condizione 4**).

Nella tabella di seguito si sintetizzano i dati sui certificati dei fanghi ITAR acquisiti all'allegato 2 al verbale di ispezione, all'allegato 3 e 6 alla nota di riscontro, premesso che <u>tutti i certificati elencati</u> riportano giudizio finale di non pericolosità.

Periodo	n. RdP	Test Ecotossicologico per HP14 ai sensi REG 440/2008	Test Tossico per la riproduzione HP10 ai sensi REG 440/2008	Conc. Zinco [mg/kg]	Considerazioni riportate nel giudizio per l'esclusione della caratteristica HP14
I trim. 2018	15.12_18 del 30/01/2018 + allegato per integrazione normativa	Non effettuato	Non effettuato	978	"Per quanto riguarda la concentrazione di Zinco è da attribuire Zinco ossidi non sufficiente per attribuire la pericolosità al Rifiuto".
II trim. 2018	5.103_18 del 3/7/2018	Non effettuato	S.VT.061- MS01_2018/1678 del 13/06/2018 di COMPLIFE Group	2910	"Per quanto riguarda la concentrazione di Zinco è da attribuire Zinco ossidi non sufficiente per attribuire la pericolosità al Rifiuto".
III trim. 2018	3.225_18 del 1/10/2018	Non effettuato	Non effettuato	4690	"Per quanto riguarda la concentrazione di Zinco è da attribuire Zinco ossidi non sufficiente per attribuire la pericolosità al Rifiuto."
IV trim. 2018	18.338_18 del 28/01/2019 + 57.137_19 del 27/6/2019 (integrazione risultati test ecotossicologico in subappalto)	RDP n. 1902933-001 del 12/07/2019 di Environ-Lab	Non effettuato	7500	"Per quanto riguarda la concentrazione di Zinco è da attribuire Zinco ossidi non sufficiente per attribuire la pericolosità al Rifiuto."
I trim. 2019	33.81_19 del 27/06/2019 + 56.137_19 del 27/6/2019 (integrazione risultati test ecotossicologico in subappalto)	RDP n. 1902933-002 del 12/07/2019del 12/07/2019 di Environ- Lab	Non effettuato	5740	"Inoltre, non si assegna la caratteristica di pericolo HP14 (Ecotossico), in quanto i Test Limite di Ecotossicità, hanno dato esito negativo secondo quanto riportato nel Rapporto di prova n. 1902933-002 di Envirolab Srl."
II trim. 2019	15.203_19 del 13/11/2019	Rapporto di prova n. EV-19-020039-144110 di LabAnalysis del 04.11.2019 dal quale si evince che la prova è stata effettuata in subappalto dal laboratorio ChemService. (In allegato 6 alla nota di riscontro, è stata inviata la Relazione	S.VT.061- MS01_2019/2689 del 16/09/2019 di COMPLIFE Group	15980	"Non si assegna la caratteristica di pericolo HP14 (Ecotossico), in quanto i Test Limite di Ecotossicità, hanno dato esito negativo secondo quanto riportato nel Rapporto di prova n. EV-19-020039-144110 di LabAnalysis del 04.11.2019".





		tecnica di ChemService relativa al campione EV-19-20039-144110 del 19/12/2019.)			
III trim. 2019	15.316_19 del 27/12/2019	RDP n. 1506-19 del 29- 11-2019 di Consula Ambiente	Non effettuato	1400	"In base alle analisi effettuate ed ai valori ottenuti, nel Rifiuto si sono evidenziate concentrazioni di Zinco che considerate nei composti più restrittivi superano i valori limite che conferiscono pericolosità HP14 (Ecotossico). Tuttavia, in base alle valutazioni sulla pertinenza delle sostanze pericolose, alle informazioni fornite dal produttore o committente inerenti le materie prime e il ciclo produttivo che genera il rifiuto, alla sua tipologia, alla sua provenienza e sulla scorta del Test Limite di Ecotossicità con esito negativo come riportato nel Rapporto di prova n. 1506-19 di Consula Ambiente Sas del 29.11.2019, non si assegna la caratteristica di pericolo HP14."

Come è visibile dal riquadro precedente, il certificato del primo test biologico per HP14, da parte di Environ-Lab, è del 12/07/2019. Prima di tale data la classificazione poteva essere effettuata solo in base alle concentrazioni analitiche e alla conoscenza del ciclo produttivo. Si prende atto della presenza dei rapporti di prova per i test ai sensi del Reg.440/2008 ai fini della valutazione di HP14, tuttavia non è possibile esprimersi in merito alla conformità di tali rapporti di prova rispetto alle modalità e alla applicabilità stabilita dal Regolamento, in quanto, per l'emergenza CORONAVIRUS, non sono disponibili le competenti strutture interne di ISPRA in merito all'applicazione del Regolamento Reach e in merito all'esecuzione di test biologici. Pertanto ISPRA si riserva un successivo approfondimento con eventuale comunicazione qualora ci fossero osservazioni in merito.

È possibile comunque elencare le seguenti criticità sui certificati:

1. Per tutti i quattro certificati del 2018, nel giudizio di classificazione, la caratteristica di pericolo HP14 è stata esclusa dal responsabile Chimico Dott. Granafei di SCA con la seguente considerazione: "Per quanto riguarda la concentrazione di Zinco è da attribuire Zinco ossidi non sufficiente per attribuire la pericolosità al Rifiuto". A parere del GI la frase utilizzata manca di chiarezza poiché non specifica se tutta la concentrazione di zinco sia attribuibile a zinco ossido o meno. Nel caso dei primi due certificati del 2018, indipendentemente dall'interpretazione, i limiti della normativa ADR (25.000mg/kg per zinco ossido) porterebbero comunque alla classificazione di non pericoloso e quindi la mancata chiarezza non produce effetti sul giudizio.

In merito agli altri due certificati 2018, successivi all'entrata in vigore del Reg. 2017/997, il problema interpretativo è determinante, perché, come detto in precedenza, i limiti per la pericolosità sono diminuiti di 10 volte e pertanto il giudizio avrebbe dovuto chiaramente

evidenziare l'assenza di ossidi di zinco. In allegato 6 alla nota di riscontro, il laboratorio SCA, nella persona dell'Amministratore Giorgio La Penna, ha risposto, dopo aver descritto il ciclo produttivo e la presenza di zinco carbonato idrossido nel rifiuto, che il giudizio sopracitato «è da considerare come mero refuso nel processo di assegnazione del giudizio e deve essere considerata come segue: "Per quanto riguarda la concentrazione di Zinco, da attribuire a zinco





ossido, non è sufficiente per attribuire la pericolosità al rifiuto". La suddetta conclusione era giustificata dalle considerazioni sopra riportate, relative alla solubilità e pertinenza dei composti dello zinco.».

Si prende atto del refuso, ma si sottolinea che anche la versione corretta non risulta esaustiva . Infatti, comprendendo che lo scopo della frase è indicare che non c'è concentrazione sufficiente di zinco ossido per attribuire pericolosità al rifiuto, non si capisce il motivo per cui sia citato solo l'ossido di zinco e non tutti i composti pericolosi dello zinco. Inoltre per quanto detto prima, la presenza di zinco ossido non è escludibile, pertanto non è così automatico considerare che la concentrazione non sia sufficiente per la pericolosità, soprattutto per elevati quantitativi di zinco nel rifiuto (rilievo che genera la condizione 5).

- 2. Ai fini dimostrativi delle analisi eseguite, si ritengono validi solo i rapporti di prova ai fini dei test biologici su HP14 ai sensi del Reg. 440/2008, eseguiti e firmati dai Laboratori autorizzati alle prove. Pertanto, non si possono ritenere validi ai fini dimostrativi, ma al massimo come anticipazione dei risultati, i certificati emessi dai laboratori appaltanti la prova e riportanti i risultati ottenuti dai laboratori in subappalto. Peraltro, in alcuni casi per i certificati di SCA e nel caso di LabAnalysis (che ha appaltato a ChemService nel 2019) risulta che la data di emissione del certificato sia antecedente a quella di emissione del rapporto di prova del Laboratorio in subappalto, anche se comunque successiva alla data di fine prova. Per i due certificati di Environ-Lab, si evidenzia che tale laboratorio non è in possesso dell'autorizzazione ministeriale per la sperimentazione su animali e infatti nel certificato la prova su "Zebrafish" è indicata come eseguita in subappalto, ma non è specificato quale laboratorio ha effettuato la prova. In allegato 6 alla nota di riscontro, il laboratorio SCA, al punto 7 afferma che la prova è stata appaltata a LABCONTROL, la cui autorizzazione Ministeriale è compresa tra gli allegati alla nota di riscontro. Tuttavia, Il Gestore non ha riscontrato alle richieste del GI, in quanto era stato esplicitamente messo a verbale "il GI chiede il fascicolo tecnico eventualmente preparato dal laboratorio che ha eseguito il test ecotossicologico, che descriva le modalità di esecuzione della prova in conformità alle metodiche del CLP. Allo stesso modo il GI chiede gli stessi fascicoli per tutti i test ecotossicologici effettuati su tutti i fanghi EER 10.01.21." Il Gestore nell'allegato 2 al verbale aveva fornito i certificati di Environ-Lab, ma non ha fornito i rapporti di prova del test su Zebrafish eseguito da Labcontrol. Pertanto, non essendoci nessuna dimostrazione documentale da parte di Labcontrol, unico laboratorio autorizzato che ha effettivamente eseguito la prova, i certificati di Environlab non si ritengono al momento validi, in assenza di una certificazione da parte di LABCONTROL (rilievo che genera la condizione 6).
- 3. In merito al RdP n. 1506-19 del 29/11/2019 di Consula Ambiente, si riportano le seguenti mancanze (**rilievi che generano la condizione 7**):
 - dal certificato non si evince che la prova sia stata effettuata in subappalto, tuttavia il certificato è firmato da un Chimico, mentre per la prova specifica servirebbe anche la firma di biologo, e inoltre manca l'autorizzazione ministeriale alla sperimentazione sugli animali del Laboratorio;

le metodiche indicate per le alghe e i crostacei non sono quelle delle linee guida OECD, richiamate nella nota di SCA al punto 4.

Pertanto, si rileva che dei quattro certificati relativi ai test seguiti ai sensi del reg 440/2008, solo uno (di LabAnalysis, subappaltato a CHEMSERVICE) non necessita di integrazioni, ai fini delle verifiche richieste dal G.I.

_





3.1.2 Gestione di Fanghi ITAR

A seguito di richiesta del GI, in sede di visita ispettiva del 9 e 10 dicembre 2019, il Gestore ha dichiarato che non ci sono stati respingimenti dei carichi di fanghi ITAR inviati presso gli impianti esterni. Inoltre, con la nota di riscontro, al punto 5, il Gestore ha dimostrato di aver avuto una serie di comunicazioni informali con ECOMAR, periodo dal 14/05/19 al 28/06/2019, inerenti proprio le problematiche riguardanti lo zinco e il ciclo produttivo del fango ITAR, che hanno portato alla revisione della scheda rifiuto. In sede di ispezione, il GI ha chiesto la data precisa dell'ultimo conferimento presso gli impianti e l'eventuale ripresa. Il Gestore ha riscontrato dichiarando (che le date degli ultimi conferimenti presso gli impianti di trattamento sono: 06/05/2019 presso ECOMAR (XFIR 22694/17) e 17/10/2019 presso ECO.IMPRESA (XFIR 9013/18) (vedi punto 4 della nota di riscontro). Non avendo specificato una data di ripresa dei conferimenti, si evince cha alla data di invio del riscontro (09/01/2020), non era stato ancora effettuato un trasporto per il conferimento a terzi (rilievo che genera la condizione n.8).

In merito al valore di concentrazione particolarmente elevato (circa 15.000 mg/kg come da RdP del 13/11/2019 riferito ad un campionamento di luglio 2019) si prende atto degli approfondimenti eseguiti dal Gestore per evidenziare le motivazioni del valore sopra evidenziato, messe a verbale. Dal risultato delle stesse è emerso che un reagente utilizzato nell'impianto ITAR fornito dalla Chimica D'Agostino presentava valori di Zinco fortemente fuori specifica tecnica. Tale rilievo è stato contestato formalmente con lettera ENEL prot.n.17698 del 13/11/2019 (allegato 3 al verbale di ispezione) al fornitore che ha condiviso l'anomalia, unitamente all'analisi fatta dal laboratorio chimico interno sul reagente. Cautelativamente il Gestore ha interrotto immediatamente l'utilizzo del reagente fuori specifica ed attivato quanto necessario per avere il prodotto a norma. Contestualmente il Gestore in via precauzionale e cautelativa ha sospeso i conferimenti verso gli impianti di trattamento in attesa di ulteriori approfondimenti. Si ritiene comunque necessario fare un approfondimento anche sulle acque trattate presso l'impianto ITAR nei mesi precedenti il campionamento in questione, come peraltro verrà richiesto con la condizione n.1.

Durante l'ispezione, infine, è stato effettuato il sopralluogo presso il deposito temporaneo dei fanghi ITAR, costituito da una vasca coperta, i dettagli sono riportati nel verbale di svolgimento e chiusura visita ispettiva straordinaria.

3.1.3 Ulteriori controlli

Il GI ha chiesto tutti gli ulteriori certificati di analisi di rifiuti con EER a specchio contenenti Zinco oltre 2500 mg/kg, al fine di valutare la corretta applicazione delle norme di classificazione sulla caratteristica HP14. Il Gestore ha riportato in Allegato 7 alla nota di riscontro il Rapporto di Prova n. 21.338_18 relativo al rifiuto: "Filtri a Manica" con EER 15.02.03. Dalla visone del certificato emerge una concentrazione di Zinco pari a 6.770,0 mg/kg, mentre nel test di cessione si evidenzia un valore di 11.300 ug/l. Nelle note del giudizio, che attesta la non pericolosità, è riportato che: "in base





alle informazioni fornite dal produttore sul ciclo lavorativo e sulla scorta delle analisi effettuate, il fosforo è da imputare a fosfati minerali i cui composti non determinano pericolosità al rifiuto; mentre, la concentrazione di Zinco è da attribuire a forme metalliche o di ossidi". La classificazione è stata effettuata solo per via chimica, non essendo presente nel certificato alcun

riferimento all'esecuzione di test ai sensi del Reg. 440/2008, che probabilmente per il tipo di rifiuto in questione potrebbe non essere effettuabile (**rilievo che genera la condizione n.9**).

3.2 Risultanze e relative azioni da intraprendere

Per effetto della visita in loco, si individuano alcune **condizioni per il Gestore** al fine di superare le criticità già indicate nei verbali d'ispezione. In particolare:

1) Classificazione dei Fanghi ITAR - la descrizione del ciclo produttivo non consente di chiarire gli effetti di alcune attività del ciclo produttivo sull'impianto ITAR.

Si chiede al Gestore di descrivere compiutamente le seguenti attività del ciclo produttivo che si correlano all'impianto ITAR: "lavaggio della camera di combustione", "lavaggi del camino" "lavaggio dei precipitatori elettrostatici" e "movimentazione solidi con convogliamento nelle apposite vasche (compreso lo spegnimento delle ceneri pesanti)". Si chiede, inoltre, di indicare nel periodo 2018-2019 tutte le date in cui si sono eseguite tali attività con le relative quantità di acque inviate all'impianto rapportate con il totale delle acque trattate. Si chiede inoltre, al Gestore, di esplicitare le reazioni chimiche nel depuratore tra lo Zinco nelle sue varie forme e i reagenti in base al pH (condizio.ne n.1). La condizione deve essere ottemperata entro 30 gg. dal ricevimento del presente rapporto.

In merito all'attività "movimentazione solidi con convogliamento nelle apposite vasche (compreso lo spegnimento delle ceneri pesanti)", si evidenzia che la frase tra parentesi non è riportata nel Decreto AIA.

Si chiede al Gestore di indicare il riferimento autorizzativo che gli permette di effettuare lo spegnimento delle ceneri pesanti, avvalendosi anche delle relazioni istruttorie agli atti del Gruppo Istruttore (condizione n.2. La condizione deve essere ottemperata entro 30 gg. dal ricevimento del presente rapporto.

Le schede descrittive del rifiuto devono sempre contenere la descrizione dettagliata del ciclo produttivo e devono essere corredate di tutta la documentazione pertinente.

Si chiede al Gestore di redigere una nuova scheda descrittiva, almeno con i contenuti di quella del 28/06/2019 e con eventuali nuovi contenuti derivanti dalla condizione 1 (condizione n.3). La condizione deve essere ottemperata entro 30 gg. dal ricevimento del presente rapporto.

In base alle considerazioni tecniche riportate al paragrafo 3.1.1 a riguardo del ciclo produttivo e sulla variabilità di natura dello Zinco, si chiede al Gestore di aggiornare la procedura pertinente in SGA prevedendo che il test per HP14-Ecotossico ai sensi del Reg. 440/2008 sia eseguito trimestralmente per i fanghi ITAR (condizione n.4). La condizione deve essere ottemperata entro 30 gg. dal ricevimento del presente rapporto.





Occorre una maggiore chiarezza nei giudizi dei certificati; in particolare, deve essere evidenziata l'assenza di sostanze che potrebbero conferire pericolosità, soprattutto nei casi in cui, nelle tabelle riassuntive "Attribuzione Caratteristiche di Pericolo" allegate ai certificati, le sommatorie calcolate in base alle concentrazioni del composto nella forma più restrittiva, indicano un possibile superamento dei limiti.

Si chiede al Gestore di inserire in una procedura pertinente del SGA, che il RSA effettui il controllo di tutti i certificati ponendo particolare attenzione alla chiarezza e completezza degli allegati (condizione n.5). La condizione deve essere ottemperata entro 30 gg. dal ricevimento del presente rapporto.

Si prende atto della presenza dei rapporti di prova per i test ai sensi del Reg.440/2008 ai fini della valutazione di HP14, tuttavia non è possibile esprimersi in merito alla conformità di tali rapporti di prova rispetto alle modalità e alla applicabilità stabilita dal Regolamento, in quanto, per l'emergenza CORONAVIRUS, non sono disponibili le competenti strutture interne di ISPRA in merito all'applicazione del Regolamento Reach e in merito all'esecuzione di test biologici. Pertanto **ISPRA si riserva un successivo approfondimento con eventuale comunicazione qualora ci fossero osservazioni in merito**.

Tutti i certificati che riportano giudizi formulati in base anche a test eseguiti ai sensi del Reg.440/2008 devono essere corredati dei rapporti di prova redatti e firmati dai laboratori che hanno effettivamente eseguito la prova (anche in subappalto) e che siano autorizzati alla prova (se dovuto).

Si chiede al Gestore che tale richiesta sia inserita, in una procedura pertinente del SGA. Inoltre, Si chiede di trasmettere ad ISPRA ed ARPA Puglia, se esistenti, i rapporti delle prove eseguite da LABCONTROL in subappalto (per conto di EnvironLab) e firmate dal responsabile di LABCONTROL, risalenti al periodo delle prove. Si ritiene che non possano essere considerati validi rapporti o relazioni emessi successivamente a tale periodo (condizione n.6). La condizione deve essere ottemperata entro 30 gg. dal ricevimento del presente rapporto.

Dalla lettura del RdP n. 1506-19 del 29/11/2019 di Consula Ambiente, non si evince che la prova sia stata effettuata in subappalto. Inoltre il certificato è firmato da un Chimico, mentre per la prova specifica è richiesta la competenza, e quindi, la firma del biologo; infine, manca l'autorizzazione ministeriale alla sperimentazione sugli animali del Laboratorio e le

metodiche indicate per le alghe e i crostacei non sono quelle delle linee guida OECD, richiamate nella nota di SCA al punto 4.

Il Gestore dovrà fornire chiarimenti atti a superare le mancanze elencate, corredate di tutta la documentazione pertinente (condizione n.7). La condizione deve essere ottemperata entro 30 gg. dal ricevimento del presente rapporto.

2) **Gestione dei Fanghi ITAR** – il Gestore, non ha precisato una data di ripresa dei conferimenti, fa intendere cha, alla data di invio del riscontro (09/01/2020), non è stato ancora effettuato un trasporto per il conferimento a terzi.





Si chiede al Gestore di inviare copia ad ISPRA ed ARPA Puglia del primo Formulario di ripresa dei conferimenti del fango ITAR del 2020, con relativa copia del registro c/s per l'operazione di scarico (condizione n.8). La condizione deve essere ottemperata subito dopo il primo Formulario di ripresa dei conferimenti del fango.

3) **Ulteriori controlli** – come da certificato analitico, è stato riconosciuto nel rifiuto "Filtri a Manica" con EER 15.02.03 la possibile presenza di zinco ossido o di zinco metallico. Considerando che una concentrazione di 2.500 mg/kg di Zinco Ossido è sufficiente ad attribuire la caratteristica di pericolo HP14, non risultano chiare le motivazioni per le quali il rifiuto non sia stato classificato come pericoloso. Peraltro, la presenza di ossidi di zinco è tecnicamente giustificata dal fatto che i filtri a maniche trattengono le polveri e le ceneri leggere, nelle quali a causa dei processi di combustione, si possono trovare gli ossidi.

Si chiede al Gestore chiarimenti in merito alla classificazione effettuata sul rifiuto proveniente dal filtro a maniche e l'eventuale dimostrazione che non ci siano concentrazioni di zinco ossido o altri composti pericolosi dello zinco oltre i limiti. Inoltre deve essere prodotta la descrizione del rifiuto e del ciclo produttivo che lo genera.

Il giudizio sulla corretta classificazione è sospeso in attesa dei chiarimenti richiesti e si invita il Gestore ad interrompere immediatamente i conferimenti in attesa delle valutazioni che seguiranno i chiarimenti (condizione n.9). I chiarimenti, dimostrazioni e descrizioni devono essere presentati entro 30 gg. dal ricevimento del presente rapporto, mentre i conferimenti devono essere immediatamente interrotti.

Per effetto della visita in loco sono state accertate, alla data del presente Rapporto, violazioni del decreto autorizzativo in epigrafe, in particolare:

• si ritiene che il ricorso a test ai sensi del Reg. 440/2008 per la valutazione della caratteristica HP14-Ecotossico, sia necessario per escludere la pericolosità dei fanghi ITAR. <u>Il Gestore avrebbe dovuto attivarsi per tempo, in modo da disporre del primo certificato già a partire dal 05/07/2018, mentre il primo certificato utile in tal senso, fatto salvo che necessita ancora integrazioni, è relativo ad un campione del IV trimestre 2018, ed emesso il 12/07/2019. Inoltre, la non pericolosità era dimostrata, nel periodo suddetto, tramite un giudizio non chiaro a causa di un refuso. Pertanto, pur non avendo elementi per affermare che il codice e la non pericolosità del rifiuto siano errate (avendo a disposizione i risultati di non pericolosità dei test biologici eseguiti successivamente, anche se sono state richieste integrazioni), dal punto di vista della procedura di classificazione, si ha la violazione, sanzionabile ai sensi dell'art. 29-quottuordecies comma 3 lettera b, della prescrizione del PMC paragrafo 5 in merito alla corretta caratterizzazione e classificazione dei rifiuti. La violazione si riferisce a fatti già accaduti, relativi al periodo dal 05/07/2018 al 12/07/2019, e l'azione correttiva per il futuro consiste nel mettere in pratica quanto richiesto dalle condizioni 4, 5, e 7.</u>

Sulla base delle sopra citate circostanze non sono previsti al momento ulteriori accertamenti, ma si rende necessaria la successiva valutazione della documentazione integrativa richiesta al gestore tramite le "condizioni per il Gestore" sopra riportate.

Il presente Rapporto conclusivo, valido come Relazione visita in loco, redatto ai sensi dell'art. 29-decies, comma 5, contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformità dell'installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa degli esiti della visita in loco.





Date visita in loco	Dal 9 al 10 dicembre 2019
Data chiusura visita in loco	10 dicembre 2019
Campionamenti	NO
Violazioni amministrative	NO
Violazioni penali	SI
Condizioni per il gestore	SI

Elenco degli Allegati

- ALL.1 Contributo ARPA Puglia (Relazione sugli esiti del controllo;
- ALL. 2Nota del Gestore "Riscontro verbale di Visita ispettiva straordinaria del 9-10 dicembre 2019" prot.ENEL-PRO-9/01/2020-0000239, acquisita al protocollo ISPRA n. 0001559 del 15/01/2020;





ISPRA

Servizio per i Rischi e la Sostenibilità Ambientale delle Tecnologie, delle Sostanze Chimiche, dei Cicli Produttivi e dei Servizi Idrici e per le Attività Ispettive Via Vitaliano Brancati, 48 00144 - ROMA

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Riferimento: Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'installazione Centrale termoelettrica

"Federico II" della ENEL Produzione S.p.A. sita in Brindisi.

Autorizzazione Ministeriale DVA-DEC-2012-0000253 del 08/06/2012 e D.M. 174 del 03/07/2017.

Oggetto: Attività ispettiva ex art. 29-decies, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

> Trasmissione della Relazione sugli esiti del delle attività di controllo (ex lettera e) dell'Allegato A "Modalità di coordinamento per lo svolgimento delle attività" della Convenzione Quadro ISPRA —

ARPA).

In riferimento all'attività ispettiva svoltasi nel mese di dicembre 2019 presso l'installazione Centrale termoelettrica "Federico II" della ENEL Produzione S.p.A. sita in Brindisi, con la presente si trasmette, secondo quanto previsto al comma e) dell'Allegato A "Modalità di coordinamento per lo svolgimento delle attività" della Convenzione Quadro ISPRA - ARPA, la Relazione sugli esiti del controllo redatta dalla scrivente Agenzia ai fini dell'elaborazione del Rapporto Conclusivo d'Ispezione Ordinaria valido come Relazione visita în loco ai sensi dell'ex art. 29-decies comma 5, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. di vostra competenza.

In merito a quanto indicato a Paragrafo 3.2 della suddetta relazione, si informa codesto Istituto che l'Agenzia provvederà ad informare l'Autorità Giudiziaria in merito alle violazioni penali ivi indicate.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale AVV/VITO BRUNO

1

Codice Doc: B7-27-B6-DC-07-69-D3-FD-1B-00-34-87-E8-3A-B6-4C-E5-B5-5E-2D





Al Direttore Generale ARPA Puglia Avv. Vito BRUNO

Riferimento: Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'installazione Centrale termoelettrica

"Federico II" della ENEL Produzione S.p.A. sita in Brindisi.

Autorizzazione Ministeriale DVA-DEC-2012-0000253 del 08/06/2012 e D.M. 174 del 03/07/2017.

Oggetto: Attività ispettiva ex art. 29-decies, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Trasmissione della Relazione sugli esiti del controllo (ex lettera e) dell'Allegato A "Modalità di coordinamento per lo svolgimento delle attività" della Convenzione Quadro ISPRA – ARPA).

In riferimento all'attività ispettiva straordinaria svoltasi nel mese di dicembre 2019 presso l'installazione Centrale Termoelettrica "Federico II" della ENEL Produzione S.p.A. sita in Brindisi, con la presente si trasmette, secondo quanto previsto alla lettera e) dell'Allegato A "Modalità di coordinamento per lo svolgimento delle attività" della Convenzione Quadro ISPRA – ARPA, la <u>Relazione sugli esiti del controllo</u> redatta dal personale ispettivo dell'Agenzia ai fini dell'elaborazione della Relazione visita in loco ai sensi dell'ex art. 29-decies comma 5, del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. di competenza dell'Autorità di Controllo.

Nel paragrafo "3.2 Risultanze e relative azioni da intraprendere" della suddetta relazione sono riportate le criticità, le violazioni e le conseguenti azioni proposte dal gruppo ispettivo per il superamento dei rilievi formulati ("condizioni per il Gestore").

In accordo con quanto definito, per le vie brevi, e formalizzato con nota prot. n.8308 del 07/02/2020, l'Agenzia non ha formulato valutazioni in merito ai rapporti di prova dei test eseguiti ai fini della valutazione della caratteristiche di pericolosità del rifiuto HP14, ai sensi del Regolamento Europeo n.440/2008, poiché le stesse sono state rinviate ai competenti uffici di ISPRA.

In merito alla violazione indicata al suddetto Paragrafo 3.2, si ritiene di informare ISPRA che l'Agenzia provvederà ad inviare specifica informativa all'Autorità Giudiziaria.

Distinti saluti.

Il Dirigente ambientale

Dott. Ing. Emanuela LATERZA

twardida

Il Direttore Scientifico Dott. Ing. Vincenzo Campanaro

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Relazione sugli esiti del controllo

(lettera e) dell'Allegato A "Modalità di coordinamento per lo svolgimento delle attività" della Convenzione Quadro ISPRA - ARPA)

Attività ispettiva ex art. 29-decies del Dlgs 152/06 e s.m.i., comma 4

ENEL Produzione S.p.A. Installazione di Brindisi Centrale Termoelettrica "Federico II"

Attività IPPC cod. 1.1 – Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW

Autorizzazione Ministeriale: DVA-DEC-2012-0000253 del 08/06/2012 D.M.0000174 del 03/07/2017

> G.U. n. 149 del 28/06/2012 G.U. n. 171 del 24/07/2017

Visita in loco straordinaria effettuata nei giorni 9 e 10 Dicembre 2019

Data di emissione Marzo 2020

Codice Doc: B7-27-B6-DC-07-69-D3-FD-1B-00-34-87-E8-3A-B6-4C-E5-B5-5E-2D





Indice

1	Pr	emessa	3
	1.1	Definizioni e terminologia	
	1.2	Finalità del presente Rapporto	
	1.3	Campo di applicazione	
	1.4	Autori e contributi del Rapporto	4
2	lm	pianto AIA Statale oggetto dell'Ispezione	
	2.1	Dati identificativi del gestore	2
3	Ev	idenze oggettive, risultanze e relative azioni da intraprendere	2
	3.1	Evidenze oggettive	4
	3	3.1.1 Classificazione dei Fanghì ITAR	
	3	3.1.2 Gestione di Fanghi ITAR	9
	3	3.1.3 Ulteriori controlli	9
	3.2	Risultanze e relative azioni da intraprendere	10
4	Ele	enco degli Allegati	1

Codice Doc: B7-27-B6-DC-07-69-D3-FD-1B-00-34-87-E8-3A-B6-4C-E5-B5-5E-2D



1 Premessa

1.1 Definizioni e terminologia

Ispezione ambientale: (fonte direttiva) l'insieme delle azioni desunte dall'art.3, punto 22 della Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, ivi compresi visite in sito, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'impianto, intraprese dall'Autorità competente per il controllo al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime.

Ispezione ambientale ordinaria: ispezione ambientale effettuata nell'ambito di un programma e in accordo a quanto previsto nell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 decies comma 3, con oneri a carico del gestore.

Ispezione ambientale straordinaria: ispezione ambientale effettuata in risposta a reclami, durante indagini in merito a inconvenienti, incidenti e in caso di violazioni o in occasione del rilascio, del rinnovo o della modifica di un'autorizzazione; è considerata sinonimo di "ispezioni straordinarie" di cui all'art. 29-decies, comma 4, del D.Lgs.152/2006.

Non Conformità (mancato rispetto di una prescrizione): mancato rispetto di una prescrizione dell'AIA e/o di un requisito di legge ambientale di settore, se espressamente richiamati nell'AIA.

Comporta comunicazioni all'Autorità Competente, ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies del D.Lgs.152/06, con le relative proposte di misure da adottare che sono riconducibili ai seguenti livelli progressivi di severità in funzione della gravità della non conformità rilevata, in accordo a quanto specificato dell'articolo 29-decies comma 9:

- proposta di diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- proposta di diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
- proposta di revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e per la chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

Comporta inoltre eventuale comunicazione all'Autorità Giudiziaria in caso di fattispecie che integrano sanzioni di natura penale.

Proposte all'Autorità Competente delle misure da adottare: (fonte art. 29 decies comma 6 D.Lgs.152/06 s.m.i. come modificato dal D.Lgs.128/10) sono eventuali rilievi del Gruppo Ispettivo che determinano una comunicazione specifica all'Autorità Competente circa le non conformità rilevate.

Violazioni della normativa ambientale: mancato rispetto di un obbligo legislativo non espressamente richiamato nell'atto autorizzativo e quindi non riconducibile al sistema sanzionatorio previsto dall'art. 29-quattuordecies (ad esempio superamenti di limiti emissivi fissati dalle vigenti normative di settore, inottemperanze di prescrizioni discendenti da procedimenti di VIA, non osservanza delle disposizioni sui rischi di incidenti rilevanti di cui al D.lgs.105/2015 - ex 334/99 e s.m.i.).

Condizioni per il gestore: (definizione stabilità da ISPRA nell'ambito del sistema delle Agenzie Regionali): condizioni relative alle modalità di attuazione del PMC stabilite nell'ambito delle attività di controllo dall'autorità competente per il controllo (ad es. tecniche di esercizio, modalità attuative di autocontrolli, redazione di procedure ecc.).

Nella definizione di tali condizioni, l'Autorità Competente per il Controllo o Ente di Controllo, definisce generalmente anche i termini temporali entro i quali le stesse devono essere attuate / rispettate.

La definizione di tali condizioni non comporta necessariamente il riesame dell'AIA e a seguito della loro comunicazione da parte dell'Autorità Competente per il Controllo al gestore, diventano vincolanti per il gestore medesimo.

Criticità: (definizione stabilità da ISPRA nell'ambito del sistema delle Agenzie Regionali) evidenze di situazioni, anche connesse al contesto ambientale, che, pur non configurandosi come violazioni di prescrizioni dell'AIA o di norme ambientali di settore, generano un potenziale effetto o un rischio ambientale tali da richiedere l'individuazione di condizioni per il gestore atte a limitarne o prevenirne l'impatto.

Marzo 2020





Indice

1	Pr	emessa	3
	1.1	Definizioni e terminologia	
	1.2	Finalità del presente Rapporto	
	1.3	Campo di applicazione	4
	1.4	Autori e contributi del Rapporto	4
2	lm	pianto AIA Statale oggetto dell'Ispezione	4
	2.1	Dati identificativi del gestore	4
3	Ev	idenze oggettive, risultanze e relative azioni da intraprendere	4
	3.1	Evidenze oggettive	4
	_	1.1.1 Classificazione dei Fanghi ITAR	5
	_	.1.3 Ulteriori controlli	9
	3.2	Risultanze e relative azioni da intraprendere	10
4	Εle	enco degli Allegati	11

Codice Doc: B7-27-B6-DC-07-69-D3-FD-1B-00-34-87-E8-3A-B6-4C-E5-B5-5E-2D





1 Premessa

1.1 Definizioni e terminologia

Ispezione ambientale: (fonte direttiva) l'insieme delle azioni desunte dall'art.3, punto 22 della Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, ivi compresi visite in sito, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'impianto, intraprese dall'Autorità competente per il controllo al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime.

Ispezione ambientale ordinaria: ispezione ambientale effettuata nell'ambito di un programma e in accordo a quanto previsto nell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 decies comma 3, con oneri a carico del gestore.

Ispezione ambientale straordinaria: ispezione ambientale effettuata in risposta a reclami, durante indagini in merito a inconvenienti, incidenti e in caso di violazioni o in occasione del rilascio, del rinnovo o della modifica di un'autorizzazione; è considerata sinonimo di "ispezioni straordinarie" di cui all'art. 29-decies, comma 4, del D.Lgs.152/2006.

Non Conformità (mancato rispetto di una prescrizione): mancato rispetto di una prescrizione dell'AIA e/o di un requisito di legge ambientale di settore, se espressamente richiamati nell'AIA.

Comporta comunicazioni all'Autorità Competente, ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies del D.Lgs.152/06, con le relative proposte di misure da adottare che sono riconducibili ai seguenti livelli progressivi di severità in funzione della gravità della non conformità rilevata, in accordo a quanto specificato dell'articolo 29-decies comma 9:

- proposta di diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- proposta di diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
- proposta di revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e per la chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

Comporta inoltre eventuale comunicazione all'Autorità Giudiziaria in caso di fattispecie che integrano sanzioni di natura penale.

Proposte all'Autorità Competente delle misure da adottare: (fonte art. 29 decies comma 6 D.Lgs.152/06 s.m.i. come modificato dal D.Lgs.128/10) sono eventuali rilievi del Gruppo Ispettivo che determinano una comunicazione specifica all'Autorità Competente circa le non conformità rilevate.

Violazioni della normativa ambientale: mancato rispetto di un obbligo legislativo non espressamente richiamato nell'atto autorizzativo e quindi non riconducibile al sistema sanzionatorio previsto dall'art. 29-quattuordecies (ad esempio superamenti di limiti emissivi fissati dalle vigenti normative di settore, inottemperanze di prescrizioni discendenti da procedimenti di VIA, non osservanza delle disposizioni sui rischi di incidenti rilevanti di cui al D.Lgs.105/2015 - ex 334/99 e s.m.i.).

Condizioni per il gestore: (definizione stabilità da ISPRA nell'ambito del sistema delle Agenzie Regionali): condizioni relative alle modalità di attuazione del PMC stabilite nell'ambito delle attività di controllo dall'autorità competente per il controllo (ad es. tecniche di esercizio, modalità attuative di autocontrolli, redazione di procedure ecc.).

Nella definizione di tali condizioni, l'Autorità Competente per il Controllo o Ente di Controllo, definisce generalmente anche i termini temporali entro i quali le stesse devono essere attuate / rispettate.

La definizione di tali condizioni non comporta necessariamente il riesame dell'AIA e a seguito della loro comunicazione da parte dell'Autorità Competente per il Controllo al gestore, diventano vincolanti per il gestore medesimo.

Criticità: (definizione stabilita da ISPRA nell'ambito del sistema delle Agenzie Regionali) evidenze di situazioni, anche connesse al contesto ambientale, che, pur non configurandosi come violazioni di prescrizioni dell'AIA o di norme ambientali di settore, generano un potenziale effetto o un rischio ambientale tali da richiedere l'individuazione di condizioni per il gestore atte a limitarne o prevenirne l'impatto.





1.2 Finalità del presente Rapporto

Il presente Rapporto conclusivo è stato redatto al fine di garantire la conformità a quanto richiesto dal comma 5 dell'art. 29-decies della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 46/2014.

1.3 Campo di applicazione

Il campo di applicazione del presente Rapporto è riconducibile alle attività di controllo prescritte in AIA per gli impianti industriali indicati nell'Allegato XII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e svolte ai sensi dell'art. 29-decies comma 4 del medesimo Decreto.

1.4 Autori e contributi del Rapporto

Il presente documento è stato redatto dal Servizio TSGE della Direzione Scientifica di ARPA Puglia, con i contributi tematici del seguente personale:

Anna Maria D'Agnano Dipartimento di Brindisi
Giovanni Taveri Dipartimento di Brindisi
Francesco Busseti Direzione Scientifica - AS
Mario Dell'Olio Direzione Scientifica - TSGE

Il seguente personale ha svolto la visita in loco nei giorni 9 e 10 dicembre 2019:

Salvatore Servili ISPRA

Anna Maria D'Agnano Dipartimento di Brindisi
Giovanni Taveri Dipartimento di Brindisi
Francesco Busseti Direzione Scientifica - AS
Mario Dell'Olio Direzione Scientifica - TSGE

2 Impianto AIA Statale oggetto dell'Ispezione

2.1 Dati identificativi del gestore

Ragione Sociale	ENEL Produzione S.p.A.		
Sede stabilimento	Località Cerano – 72020 Tuturano (BR)		
	Concetto Sergio Tosto		
Gestore	comunicazione ENEL prot.7683 del 14/05/2019		
Delegato ambientale	Carlo Aîello		
Impianto a rischio incidente rilevante	SI		
Sistemi di Gestione Ambientale	UNI EN ISO 14001:2015		

Ulteriori informazioni sull'impianto oggetto della presente relazione, sono desumibili dalla domanda di AIA disponibile sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e di Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), all'indirizzo www.aia.minambiente.it.

3 Evidenze oggettive, risultanze e relative azioni da intraprendere

3.1 Evidenze oggettive

La visita in loco si è svolta nei giorni 9 e 10 dicembre 2019; il relativo verbale di svolgimento e chiusura delle attività è riportato in <u>Allegato 1</u>.

Nei verbali di ispezione in allegato sono descritte nel dettaglio le attività svolte nel corso della visita in loco; in particolare, l'attività ispettiva è stata condotta con l'obiettivo di verificare la corretta gestione del rifiuto costituito dal fango derivante dall'Impianto Trattamento Acque Reflue (ITAR) e codificato dal Gestore con il EER 10.01.21, con

Marzo 2020 Pagina 4 di 11





particolare riferimento alla classificazione del rifiuto in base alla concentrazione dello Zinco. La verifica si è resa necessaria a seguito di una segnalazione da parte di ARPA Toscana a riguardo della gestione del rifiuto suddetto.

L'elenco dei documenti richiesti al Gestore e acquisiti in copia nel corso dell'ispezione risulta dalla tabella seguente.

Numero alleg	ato Descrizione	
Allegato 1	Estratto MUD 2018 per EER 10.01.21	
Allegato 2	Rapporti di prova del EER 10.01.21 nel periodo 2018 – 2019 (primi due trimestri)	
Allegato 3 Nota ENEL prot.17698 del 13/11/2019 e analisi del laboratorio interno		
Allegato 4	Scheda B.22 – ubicazione depositi temporanei	
Allegato 5	Report fotografico	
Allegato 6	POA.05 "Gestione dei rifiuti" in rev.25 e l'Istruzione operativa IS.05/PO.A.05 "Gestione dei rifiuti di processo" in rev.9	

La visita in loco non ha comportato alcun campionamento.

Durante l'ispezione straordinaria, si è accertato che il codice EER 10.01.21 è attribuito dal Gestore a tre tipologie differenti di rifiuto. I dati sulla produzione sono ricavati dall'allegato 1 al verbale di ispezione per il 2018, e dall'allegato 1 alla nota del Gestore "Riscontro verbale di Visita ispettiva straordinaria del 9-10 dicembre 2019" prot.ENEL-PRO-9/01/2020-0000239, acquisita al protocollo ARPA Puglia n.1484 del 10/01/2020 (nel seguito "nota di riscontro"), per gli anni 2018 e 2019. I dati sono sintetizzati nella tabella di seguito.

descrizione	Quantitativi 2018	Quantitativi 2019 (fino al 31/11/2019) [t]	Stato fisico
fanghi derivanti dall'Impianto Trattamento Acque Reflue (ITAR)	989,120	737,960	fangoso palabile
fanghi derivanti dall'Impianto Trattamento Spurghi desolforatore (ITSD)	14.600,000	15.600,000	fangoso palabile
Sali SEC (impianto evaporazione e cristallizzazione)	1.702,780	2.019,560	solido

Dall'analisi dei certificati analitici nel periodo 2018 fino a giugno 2019 (allegato 2 al verbale) e dal trend sulle concentrazioni di Zinco riportato nella relazione trasmessa con la nota di riscontro del gestore, punto 3.a, nonché dai certificati del terzo trimestre 2019 (allegato 3 alla nota di riscontro), si evince che le concentrazioni di Zinco sono potenzialmente rilevanti ai fini della classificazione solo per i fanghi ITAR.

Le autorizzazioni degli impianti, di seguito elencati, presso i quali sono stati conferiti i rifiuti con EER 10.01.21 nel corso degli anni 2018 - 2019 sono riportate in Allegato 2 alla nota di riscontro:

- ECOMAR ITALIA S.p.A. Impianto di Rosignano Marittimo (LI);
- ECO.IMPRESA S.r.l. Impianto di Ostuni (BR);
- GRASSANO S.p.A. Impianto di Pedrosa (AL).

3.1.1 Classificazione dei Fanghi ITAR

Ai fini della corretta classificazione del rifiuto, è decisiva la dettagliata conoscenza del ciclo produttivo dal quale si origina il rifiuto. Allo Zinco in forma metallica, così come può essere determinato con le analisi chimiche di laboratorio, non sono associate caratteristiche di pericolosità, tuttavia il rifiuto in oggetto è un fango, per cui la forma metallica può trovarsi solo in tracce. Nel caso in oggetto le informazioni devono essere finalizzate a poter determinare la speciazione dello zinco, ossia a poter individuare quali siano i composti dello zinco presenti nel rifiuto e quale sia la loro pericolosità. In assenza di tali informazioni, con un approccio cautelativo, per la definizione della pericolosità si deve tenere conto dell'ipotesi peggiore, considerando che lo zinco si trovi nel rifiuto nella sua forma più pericolosa.

Sono stati presi in esame i seguenti documenti:

- nota di riscontro: paragrafo "CICLI PRODUTTIVI, A. IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE REFLUE" e punti 3.b e 9;
- punto 5 della nota di SCA Analytical Services Prot. n.101_2019 del 27/12/2019 avente ad oggetto "Visita Ispettiva Straordinaria AIA del 9 e 10 Dicembre 2019. CHIARIMENTI" (Allegato 6 alla nota di riscontro);
- "Scheda descrittiva del rifiuti (allegato 12 della procedura PO.05)", relativa agli anni 2018 e 2019 (allegato 4 alla nota di riscontro). Sono state inviate 4 schede per il 2018 e 3 per il 2019. Si rileva che solo la scheda del 28/06/2019



Codice Doc: B7-27-B6-DC-07-69-D3-FD-1B-00-34-87-E8-3A-B6-4C-E5-B5-5E-2D

presenta una descrizione accettabile del ciclo produttivo, mentre tutte le altre fanno semplicemente riferimento alla provenienza del rifiuto senza riportare una descrizione.

Dalla suddetta documentazione, il Gestore ha considerato che il rifiuto derivi dalla depurazione delle acque reflue industriali e delle acque meteoriche tramite processo di chiariflocculazione, che comporta la precipitazione dei metalli in forma di idrossidi. Per questo, per il Gestore, "lo Zinco presente nei fanghi ITAR non è da attribuire alla forma di zinco ossido" ed è ipotizzabile che lo zinco sia presente nel rifiuto essenzialmente nella forma di Idrossido Zn(OH)₂ (vedi relazione di riscontro del Gestore, punto 9), oppure di Zinco Carbonato Idrossido (vedi punto 5 della nota di chiarimenti del Laboratorio SCA, allegato 6 alla nota di riscontro). Inoltre il Gestore afferma che (vedi punto 3.b della relazione di riscontro) "la presenza di Zinco nel ciclo produttivo è da ricercarsi essenzialmente nei sottoprodotti di combustione: ceneri pesanti e ceneri leggere, nonché nelle acque di raffreddamento e di trasferimento delle ceneri pesanti". Pur tuttavia, la composizione delle ceneri ed in particolare la loro minimale capacità di cedere elementi all'acqua non possono essere messi in relazione con i quantitativi di Zinco presente nei fanghi."

Il GI non condivide le conclusioni del Gestore, poiché dalla lettura del ciclo produttivo, si evince che esistono attività per le quali le acque da trattare nell'impianto ITAR vengono a diretto contatto con ceneri leggere e ceneri pesanti. Tali attività sono: "lavaggio della camera di combustione", "lavaggi del camino" "lavaggio dei precipitatori elettrostatici" e "movimentazione solidi con convogliamento nelle apposite vasche (compreso lo spegnimento delle ceneri pesanti)". Concordando con il gestore che le ceneri hanno scarsa capacità di cedere metalli in forma disciolta alle acque, è pur da considerare che le acque impiegate in tali attività possano arricchirsi di solidi sospesi per trascinamento o trasporto meccanico di particelle di ceneri, di granulometria più o meno fine. Nelle ceneri, a causa dei processi di combustione, lo Zinco si può trovare in forma di ossido. La precipitazione dello Zinco in forma di idrossido (non pericoloso) può avvenire nel processo di chiariflocculazione solo per il metallo disciolto in acqua. Mentre i solidi sospesi (particelle di ceneri trascinate, nelle quali è plausibile che sia presente ossido di Zinco) precipitano per sedimentazione, unendosi ai "fiocchi" creati dal polielettrolita, ma non variano la loro composizione fisico-chimica, soprattutto per le particelle più grossolane. La presenza dell'ossido di Zinco pertanto non è escludibile nei fanghi e la sua concentrazione dipende dalla frequenza e dalle modalità con cui sono eseguite le suddette attività (rilievi che generano la condizione 1, condizione 2 e condizione 3 al successivo capitolo 3.2 "Risultanze e relative azioni da intraprendere" della presente Relazione visita in loco).

Insieme alle suddette considerazioni di natura tecnica, emerge inoltre una criticità sugli aspetti formali di dimostrazione della non pericolosità, con riferimento ai certificati analitici di caratterizzazione del rifiuto, come nel seguito meglio descritto. Dal punto di vista normativo, a partire dal 5/07/2018 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2017/997 che modifica le modalità di attribuzione della caratteristica HP14 – Ecotossico ai rifiuti. Le concentrazioni dei composti dello Zinco sono particolarmente importanti ai fini della classificazione, in quanto, con le modifiche normative, la pericolosità può quindi essere attribuita con valori di concentrazione più bassi che in precedenza. Prima di tale data, la classificazione per HP14 si eseguiva in conformità al regolamento ADR per la classe 9 – M6 e M7. A titolo di esempio, si evidenzia che con la normativa ADR, per l'attribuzione della caratteristica HP-14 Ecotossico al rifiuto la concentrazione di composti pericolosi dello Zinco, come Zinco Ossido e Zinco Cloruro, avrebbe dovuto superare 25.000 mg/kg, mentre, con il nuovo regolamento europeo, la concentrazione sufficiente per la pericolosità è 2.500 mg/kg (10 volte di meno).

In alternativa alla classificazione tramite determinazione delle concentrazioni per via analitica, il rifiuto, ai sensi dell'allegato D alla parte IV del D.LGS 152/06, può essere classificato sulla base di test eseguiti in base al Regolamento (UE) 440/2008 (se non diversamente specificato nel Regolamento (CE) n.1272/2008), e inoltre, il risultato dei test prevale su quello ottenuto in base alle concentrazioni. Nel caso del test per HP14, si tratta di test di tipo biologico che valutano direttamente gli effetti dell'esposizione al rifiuto su matrici biologiche. In particolare, in base alla mortalità rilevata durante la prova di alcune specie di alghe e animali, si determina la pericolosità del rifiuto, superando il problema della conoscenza della natura chimica dei composti presenti nel rifiuto.

Con l'acquisizione dei certificati per l'anno 2018 e 2019, è stato accertato che il Gestore effettua campionamenti ed analisi trimestrali per i fanghi ITAR, come riportato nella "ISTRUZIONE OPERATIVA IS.05/PO.A.05" (allegato 6 al verbale di ispezione). In tale documento è anche riportato che è previsto un test almeno annuale per HP10 - tossico per la riproduzione, ed infatti risultano eseguiti 2 test, uno nel 2018 e uno nel 2019, entrambi con esito di non pericolosità, per la presenza di composti del Boro. Non è previsto invece un test per HP14-Ecotossico, anche se i test sono stati eseguiti trimestralmente a partire dal IV trimestre 2018. In base al D.Lgs. 152/06 l'analisi per la classificazione è annuale, a patto che il ciclo produttivo non subisca variazioni. Nel caso in oggetto, vista la variabilità nella concentrazione di Zinco e il carattere discontinuo dei flussi inviati all'impianto, si ritiene che il Gestore abbia opportunamente deciso per un campionamento più frequente, tuttavia non vi è evidenza nelle specifiche procedure del SGA (rilievo che genera la condizione 4).

Marzo 2020 Pagina 6 di 11





Nella tabella di seguito si sintetizzano i dati sui certificati dei fanghi ITAR acquisiti all'allegato 2 al verbale, all'allegato 3 e 6 alla nota di riscontro, premesso che <u>tutti i certificati elencati riportano giudizio finale di non pericolosità.</u>

Periodo	n, RdP	Test Ecotossicologico per HP14 ai sensi REG 440/2008	Test Tossico per la riproduzione HP10 ai sensi REG 440/2008	Conc. Zinco [mg/kg]	Considerazioni riportate nel giudizio per l'esclusione della caratteristica HP14
I trim. 2018	15.12_18 del 30/01/2018 + allegato per integrazione normativa	Non effettuato	Non effettuato	978	"Per quanto riguarda la concentrazione di Zinco è da attribuire Zinco ossidi non sufficiente per attribuire la pericolosità al Rifiuto".
II trim. 2018	5.103_18 del 3/7/2018	Non effettuato	S.VT.061- MS01_2018/1678 del 13/06/2018 di COMPLIFE Group	2910	"Per quanto riguarda la concentrazione di Zinco è da attribuire Zinco ossidi non sufficiente per attribuire la pericolosità al Rifiuto".
III trim. 2018	3.225_18 del 1/10/2018	Non effettuato	Non effettuato	4690	"Per quanto riguarda la concentrazione di Zinco è da attribuire Zinco ossidi non sufficiente per attribuire la pericolosità al Rifiuto."
IV trim. 2018	18.338_18 del 28/01/2019 + 57.137_19 del 27/6/2019 (integrazione risultati test ecotossicologico in subappalto)	RDP n. 1902933-001 del 12/07/2019 di Environ- Lab	Non effettuato	7500	"Per quanto riguarda la concentrazione di Zinco è da attribuire Zinco ossidi non sufficiente per attribuire la pericolosità al Rifiuto."
l trim. 2019	33.81_19 del 27/06/2019 + 56.137_19 del 27/6/2019 (integrazione risultati test ecotossicologico in subappalto)	RDP n. 1902933-002 del 12/07/2019del 12/07/2019 di Environ- Lab	Non effettuato	5740	"Inoltre, non si assegna la caratteristica di pericolo HP14 (Ecotossico), in quanto i Test Limite di Ecotossicità, hanno dato esito negativo secondo quanto riportato nel Rapporto di prova n. 1902933-002 di Envirolab Srl."
II trim. 2019	15.203_19 del 13/11/2019	Rapporto di prova n. EV-19-020039-144110 di LabAnalysis del 04.11.2019 dal quale si evince che la prova è stata effettuata in subappalto dal laboratorio ChemService. (In allegato 6 alla nota di riscontro, è stata inviata la Relazione tecnica di ChemService relativa al campione EV- 19-20039-144110 del 19/12/2019.)	S.VT.061- MS01_2019/2689 del 16/09/2019 di COMPLIFE Group	15980	"Non si assegna la caratteristica di pericolo HP14 (Ecotossico), in quanto i Test Limite di Ecotossicità, hanno dato esito negativo secondo quanto riportato nel Rapporto di prova n. EV-19-020039-144110 di LabAnalysis del 04.11.2019".
III trim. 2019	15.316_19 del 27/12/2019	RDP n. 1506-19 del 29- 11-2019 di Consula Ambiente	Non effettuato	1400	"In base alle analisi effettuate ed ai valori ottenuti, nel Rifiuto si sono evidenziate concentrazioni di Zinco che considerate nei composti più restrittivi superano i valori limite che conferiscono pericolosità HP14 (Ecotossico). Tuttavia, in base alle valutazioni sulla pertinenza delle sostanze pericolose, alle informazioni fornite dal produttore o committente inerenti le materie

Codice Doc: B7-27-B6-DC-07-69-D3-FD-1B-00-34-87-E8-3A-B6-4C-E5-B5-5E-2D





•			prime e il ciclo produttivo che genera il rifiuto, alla sua tipologia,
			alla sua provenienza e sulla scorta
			del Test Limite di Ecotossicità con
			esito negativo come riportato nel
			Rapporto di prova n. 1506-19 di
			Consula Ambiente Sas del
			29.11.2019, non si assegna la
			caratteristica di pericolo HP14."

Come è visibile dal riquadro precedente, il certificato del primo test biologico per HP14, da parte di Environ-Lab, è del 12/07/2019. Prima di tale data la classificazione poteva essere effettuata solo in base alle concentrazioni analitiche e alla conoscenza del ciclo produttivo. Si prende atto della presenza dei rapporti di prova per i test ai sensi del Reg.440/2008 ai fini della valutazione di HP14, tuttavia non è possibile esprimersi in merito alla conformità di tali rapporti di prova rispetto alle modalità e alla applicabilità stabilita dal Regolamento, in quanto non si hanno le competenze tecniche in merito all'applicazione del Regolamento Reach e in merito all'esecuzione di test biologici, rimandando ad ISPRA tali valutazioni, come da accordi e richiesta formale nota ARPA Puglia prot. 8308 del 07/02/2020.

È possibile comunque elencare le seguenti criticità sui certificati:

1. Per tutti i quattro certificati del 2018, nel giudizio di classificazione, la caratteristica di pericolo HP14 è stata esclusa dal responsabile Chimico Dott. Granafei di SCA con la seguente considerazione: "Per quanto riguarda la concentrazione di Zinco è da attribuire Zinco ossidi non sufficiente per attribuire la pericolosità al Rifiuto". A parere del GI la frase utilizzata manca di chiarezza poiché non specifica se tutta la concentrazione di zinco sia attribuibile a zinco ossido o meno. Nel caso dei primi due certificati del 2018, indipendentemente dall'interpretazione, i limiti della normativa ADR (25.000mg/kg per zinco ossido) porterebbero comunque alla classificazione di non pericoloso e quindi la mancata chiarezza non produce effetti sul giudizio.

In merito agli altri due certificati 2018, successivi all'entrata in vigore del Reg. 2017/997, il problema interpretativo è determinante, perché, come detto in precedenza, i limiti per la pericolosità sono diminuiti di 10 volte e pertanto il giudizio avrebbe dovuto chiaramente evidenziare l'assenza di ossidi di zinco. In allegato 6 alla nota di riscontro, il laboratorio SCA, nella persona dell'Amministratore Giorgio La Penna, ha risposto, dopo aver descritto il ciclo produttivo e la presenza di zinco carbonato idrossido nel rifiuto, che il giudizio sopracitato «è da considerare come mero refuso nel processo di assegnazione del giudizio e deve essere considerata come segue: "Per quanto riguarda la concentrazione di Zinco, da attribuire a zinco ossido, non è sufficiente per attribuire la pericolosità al rifiuto". La suddetta conclusione era giustificata dalle considerazioni sopra riportate, relative alla solubilità e pertinenza dei composti dello zinco.».

Si prende atto del refuso, ma si sottolinea che anche la versione corretta non risulta esaustiva . Infatti, comprendendo che lo scopo della frase è indicare che non c'è concentrazione sufficiente di zinco ossido per attribuire pericolosità al rifiuto, non si capisce il motivo per cui sia citato solo l'ossido di zinco e non tutti i composti pericolosi dello zinco. Inoltre per quanto detto prima, la presenza di zinco ossido non è escludibile, pertanto non è così automatico considerare che la concentrazione non sia sufficiente per la pericolosità, soprattutto per elevati quantitativi di zinco nel rifiuto (rilievo che genera la condizione 5).

2. Ai fini dimostrativi delle analisi eseguite, si ritengono validi solo i rapporti di prova ai fini dei test biologici su HP14 ai sensi del Reg. 440/2008, eseguiti e firmati dai Laboratori autorizzati alle prove. Pertanto, non si possono ritenere validi ai fini dimostrativi, ma al massimo come anticipazione dei risultati, i certificati emessi dai laboratori appaltanti la prova e riportanti i risultati ottenuti dai laboratori in subappalto. Peraltro, in alcuni casi per i certificati di SCA e nel caso di LabAnalysis (che ha appaltato a ChemService nel 2019) risulta che la data di emissione del certificato sia antecedente a quella di emissione del rapporto di prova del Laboratorio in subappalto, anche se comunque successiva alla data di fine prova. Per i due certificati di Environ-Lab, si evidenzia che tale laboratorio non è in possesso dell'autorizzazione ministeriale per la sperimentazione su animali e infatti nel certificato la prova su "Zebrafish" è indicata come eseguita in subappalto, ma non è specificato quale laboratorio ha effettuato la prova. In allegato 6 alla nota di riscontro, il laboratorio SCA, al punto 7 afferma che la prova è stata appaltata a LABCONTROL, la cui autorizzazione Ministeriale è compresa tra gli allegati alla nota di riscontro. Tuttavia, Il Gestore non ha riscontrato alle richieste del GI, in quanto era stato esplicitamente messo a verbale "il GI chiede il fascicolo tecnico eventualmente preparato dal laboratorio che ha eseguito il test ecotossicologico, che descriva le modalità di esecuzione della prova in conformità alle metodiche del CLP. Allo stesso modo il GI chiede gli stessi fascicoli per tutti i test ecotossicologici effettuati su tutti i fanghi EER 10.01.21."



Il Gestore nell'allegato 2 al verbale aveva fornito i certificati di Environ-Lab, ma non ha fornito i rapporti di prova del test su Zebrafish eseguito da Labcontrol. Pertanto, non essendoci nessuna dimostrazione documentale da parte di Labcontrol, unico laboratorio autorizzato che ha effettivamente eseguito la prova, i certificati di Environlab non si ritengono al momento validi, in assenza di una certificazione da parte di LABCONTROL (rilievo che genera la condizione 6).

- In merito al RdP n. 1506-19 del 29/11/2019 di <u>Consula Ambiente</u>, si riportano le seguenti mancanze (rilievi che generano la condizione 7):
 - dal certificato non si evince che la prova sia stata effettuata in subappalto, tuttavia il certificato è firmato da un Chimico, mentre per la prova specifica servirebbe anche la firma di biologo, e inoltre manca l'autorizzazione ministeriale alla sperimentazione sugli animali del Laboratorio;
 - le metodiche indicate per le alghe e i crostacei non sono quelle delle linee guida OECD, richiamate nella nota di SCA al punto 4.

Pertanto, si rileva che dei quattro certificati relativi ai test seguiti ai sensi del reg 440/2008, solo uno (di LabAnalysis, subappaltato a CHEMSERVICE) non necessita di integrazioni, ai fini delle verifiche richieste dal G.I.

3.1.2 Gestione di Fanghi ITAR

A seguito di richiesta del GI, in sede di visita ispettiva del 9 e 10 dicembre 2019, il Gestore ha dichiarato che non ci sono stati respingimenti dei carichi di fanghi ITAR inviati presso gli impianti esterni. Inoltre, con la relazione di riscontro, al punto 5, il Gestore ha dichiarato di aver avuto una serie di comunicazioni informali con ECOMAR, periodo dal 14/05/19 al 28/06/2019, inerenti proprio le problematiche riguardanti lo zinco e il ciclo produttivo del fango ITAR, che hanno portato alla revisione della scheda rifiuto. In sede di ispezione, il GI ha chiesto la data precisa dell'ultimo conferimento presso gli impianti e l'eventuale ripresa. Il Gestore ha riscontrato che le date degli ultimi conferimenti presso gli impianti di trattamento sono: 06/05/2019 presso ECOMAR (XFIR 22694/17) e 17/10/2019 presso ECO.IMPRESA (XFIR 9013/18) (vedi punto 4 della nota di riscontro). Non avendo specificato una data di ripresa dei conferimenti, si evince cha alla data di invio del riscontro (09/01/2020), non era stato ancora effettuato un trasporto per il conferimento a terzi (rilievo che genera la condizione n.8).

In merito al valore di concentrazione particolarmente elevato (circa 15.000 mg/kg come da RdP del 13/11/2019 riferito ad un campionamento di luglio 2019) si prende atto degli approfondimenti eseguiti dal Gestore per evidenziare le motivazioni del valore sopra evidenziato, messe a verbale. Dal risultato delle stesse è emerso che un reagente utilizzato nell'impianto ITAR fornito dalla Chimica D'Agostino presentava valori di Zinco fortemente fuori specifica tecnica. Tale rilievo è stato contestato formalmente con lettera ENEL prot.n.17698 del 13/11/2019 (allegato 3 al verbale di ispezione) al fornitore che ha condiviso l'anomalia, unitamente all'analisi fatta dal laboratorio chimico interno sul reagente. Cautelativamente il Gestore ha interrotto immediatamente l'utilizzo del reagente fuori specifica ed attivato quanto necessario per avere il prodotto a norma. Contestualmente il Gestore in via precauzionale e cautelativa ha sospeso i conferimenti verso gli impianti di trattamento in attesa di ulteriori approfondimenti. Si ritiene comunque necessario fare un approfondimento anche sulle acque trattate presso l'impianto ITAR nei mesi precedenti il campionamento in questione, come peraltro verrà richiesto con la condizione n.1.

Durante l'ispezione, infine, è stato effettuato il sopralluogo presso il deposito temporaneo dei fanghi ITAR, costituito da una vasca coperta, i dettagli sono riportati nel verbale di svolgimento e chiusura visita ispettiva straordinaria.

3.1.3 <u>Ulteriori controlli</u>

Il GI ha chiesto tutti gli ulteriori certificati di analisi di rifiuti con EER a specchio contenenti Zinco oltre 2500 mg/kg, al fine di valutare la corretta applicazione delle norme di classificazione sulla caratteristica HP14. Il Gestore ha riportato in Allegato 7 alla nota di riscontro il Rapporto di Prova n. 21.338_18 relativo al rifiuto: "Filtri a Manica" con EER 15.02.03. Dalla visone del certificato emerge una concentrazione di Zinco pari a 6.770,0 mg/kg, mentre nel test di cessione si evidenzia un valore di 11.300 µg/l. Nelle note del giudizio, che attesta la non pericolosità, è riportato che: "in base alle informazioni fornite dal produttore sul ciclo lavorativo e sulla scorta delle analisi effettuate, il fosforo è da imputare a fosfati minerali i cui composti non determinano pericolosità al rifiuto; mentre, la concentrazione di Zinco è da attribuire a forme metalliche o di ossidi". La classificazione è stata effettuata solo per via chimica, non essendo

Codice Doc: B7-27-B6-DC-07-69-D3-FD-1B-00-34-87-E8-3A-B6-4C-E5-B5-5E-2D





Codice Doc: B7-27-B6-DC-07-69-D3-FD-1B-00-34-87-E8-3A-B6-4C-E5-B5-5E-2D

presente nel certificato alcun riferimento all'esecuzione di test ai sensi del Reg. 440/2008, che probabilmente per il tipo di rifiuto in questione potrebbe non essere effettuabile (rilievo che genera la condizione n.9).

3.2 Risultanze e relative azioni da intraprendere

Per effetto della visita in loco, si individuano le **condizioni per il Gestore** al fine di superare le criticità già indicate nei verbali d'ispezione. In particolare:

1) Classificazione dei Fanghi ITAR - la descrizione del ciclo produttivo non consente di chiarire gli effetti di alcune attività del ciclo produttivo sull'impianto ITAR.

Si propone di chiedere al Gestore di descrivere compiutamente le seguenti attività del ciclo produttivo che si correlano all'impianto ITAR: "lavaggio della camera di combustione", "lavaggi del camino" "lavaggio dei precipitatori elettrostatici" e "movimentazione solidi con convogliamento nelle apposite vasche (compreso lo spegnimento delle ceneri pesanti)". Si chiede, inoltre, di indicare nel periodo 2018-2019 tutte le date in cui si sono eseguite tali attività con le relative quantità di acque inviate all'impianto rapportate con il totale delle acque trattate. Si ritiene che in tale relazione debbano essere esplicitate le reazioni chimiche nel depuratore tra lo Zinco nelle sue varie forme e i reagenti in base al pH (condizione n.1).

In merito all'attività "movimentazione solidi con convogliamento nelle apposite vasche (compreso lo spegnimento delle ceneri pesanti)", si evidenzia che la frase tra parentesi non è riportata nel Decreto AIA.

Si propone di chiedere al Gestore di indicare il riferimento autorizzativo che gli permette di effettuare lo spegnimento delle ceneri pesanti, avvalendosi anche delle relazioni istruttorie agli atti del Gruppo Istruttore (condizione n.2)

Le schede descrittive del rifiuto devono sempre contenere la descrizione dettagliata del ciclo produttivo e devono essere corredate di tutta la documentazione pertinente.

Si propone di chiedere al Gestore di redigere una nuova scheda descrittiva, almeno con i contenuti di quella del 28/06/2019 e con eventuali nuovi contenuti derivanti dalla condizione 1 (condizione n.3).

In base alle considerazioni tecniche riportate al paragrafo 3.1.1 a riguardo del ciclo produttivo e sulla variabilità di natura dello Zinco, propone di chiedere al Gestore di aggiornare la procedura pertinente in SGA prevedendo che il test per HP14-Ecotossico ai sensi del Reg. 440/2008 sia eseguito trimestralmente per i fanghi ITAR (condizione n.4).

Si ritiene che debba essere garantita una maggiore chiarezza nei giudizi dei certificati; in particolare, debba essere evidenziata l'assenza di sostanze che potrebbero conferire pericolosità, soprattutto nei casi in cui, nelle tabelle riassuntive "Attribuzione Caratteristiche di Pericolo" allegate ai certificati, le sommatorie calcolate in base alle concentrazioni del composto nella forma più restrittiva, indicano un possibile superamento dei limiti.

Si propone, pertanto, di chiedere al Gestore di inserire, in una procedura pertinente del SGA, che il RSA effettui il controllo di tutti i certificati sulla chiarezza e completezza degli allegati (condizione n.5).

Tutti i certificati che riportano giudizi formulati in base anche a test eseguiti ai sensi del Reg.440/2008 devono essere corredati dei rapporti di prova redatti e firmati dai laboratori che hanno effettivamente eseguito la prova (anche in subappalto) e che siano autorizzati alla prova (se dovuto).

Si propone, pertanto, di chiedere al Gestore che tale richiesta sia inserita, in una procedura pertinente del SGA. Inoltre, si propone di chiedere al Gestore di trasmettere ad ISPRA ed ARPA Puglia, se esistenti, i rapporti delle prove eseguite da LABCONTROL in subappalto (per conto di EnvironLab) e firmate dal responsabile di LABCONTROL, risalenti al periodo delle prove. Si ritiene che non possano essere considerati validi rapporti o relazioni emessi successivamente a tale periodo (condizione n.6).

Dalla lettura del RdP n. 1506-19 del 29/11/2019 di Consula Ambiente, non si evince che la prova sia stata effettuata in subappalto. Tuttavia il certificato è firmato da un Chimico, mentre per la prova specifica è richiesta la competenza, e quindi, la firma del biologo; inoltre, manca l'autorizzazione ministeriale alla sperimentazione sugli animali del Laboratorio e le metodiche indicate per le alghe e i crostacei non sono quelle delle linee guida OECD, richiamate nella nota di SCA al punto 4.

Si ritiene che il Gestore debba fornire chiarimenti atti superare le mancanze elencate, corredate di tutta la documentazione pertinente (condizione n.7).

 Gestione dei Fanghi ITAR – il Gestore, non avendo specificato una data di ripresa dei conferimenti, fa intendere cha, alla data di invio del riscontro (09/01/2020), non è stato ancora effettuato un trasporto per il conferimento a terzi.

Marzo 2020 Pagina 10 di 11



Si propone di chiedere al Gestore di inviare copia ad ISPRA ed ARPA Puglia del primo Formulario di ripresa dei conferimenti del fango ITAR del 2020, con relativa copia del registro c/s per l'operazione di scarico (condizione n.8).

3) **Ulteriori controlli** – come da certificato analitico, è stata riconosciuto nel rifiuto "Filtri a Manica" con EER 15.02.03 la possibile presenza di zinco ossido o di zinco metallico. Considerando che una concentrazione di 2.500 mg/kg di Zinco Ossido è sufficiente ad attribuire la caratteristica di pericolo HP14, non risultano chiare le motivazioni per le quali il rifiuto non sia stato classificato come pericoloso. Peraltro, la presenza di ossidi di zinco è tecnicamente giustificata dal fatto che i filtri a maniche trattengono le polveri e le ceneri leggere, nelle quali a causa dei processi di combustione, si possono trovare gli ossidi.

Si propone di chiedere al Gestore chiarimenti in merito alla classificazione effettuata per il rifiuto proveniente dal filtro a maniche, l'eventuale dimostrazione che non ci siano concentrazioni di zinco ossido o altri composti pericolosi dello zinco oltre i limiti, la descrizione del rifiuto e del ciclo produttivo che lo genera.

Il giudizio sulla corretta classificazione è sospeso in attesa dei chiarimenti richiesti e si invita il Gestore ad interrompere immediatamente i conferimenti in attesa delle valutazioni che seguiranno i chiarimenti (condizione n.9).

Si propone che le richieste documentali relative alle condizioni sopra indicate siano fornite dal Gestore entro 15 giorni dal ricevimento della relazione di visita in loco ex comma 5 dell'art. 29decies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

Per effetto della visita in loco sono state accertate, alla data del presente Rapporto, violazioni del decreto autorizzativo in epigrafe, in particolare:

• si ritiene che il ricorso a test ai sensi del Reg. 440/2008 per la valutazione della caratteristica HP14-Ecotossico, sia necessario per escludere la pericolosità dei fanghi ITAR. Il Gestore avrebbe dovuto attivarsi per tempo, in modo da disporre del primo certificato già a partire dal 05/07/2018, mentre il primo certificato utile in tal senso, fatto salvo che necessita ancora integrazioni, è relativo ad un campione del IV trimestre 2018, ed emesso il 12/07/2019. Inoltre, la non pericolosità era dimostrata, nel periodo suddetto, tramite un giudizio non chiaro a causa di un refuso. Pertanto, pur non avendo elementi per affermare che il codice e la non pericolosità del rifiuto siano errate (avendo a disposizione i risultati di non pericolosità dei test biologici eseguiti successivamente, anche se sono state richieste integrazioni), dal punto di vista della procedura di classificazione, si segnala la violazione, sanzionabile ai sensi dell'art. 29-quottuordecies comma 3 lettera b, della prescrizione del PMC paragrafo 5 in merito alla corretta caratterizzazione e classificazione dei rifiuti. La violazione si riferisce a fatti già accaduti, relativi al periodo dal 05/07/2018 al 12/07/2019, e l'azione correttiva per il futuro consiste nel mettere in pratica quanto richiesto dalle condizioni 4, 5, e 7.

Sulla base delle sopra citate circostanze non sono previsti al momento ulteriori accertamenti, ma si rende necessaria la successiva valutazione della documentazione integrativa richiesta al gestore tramite le "condizioni per il Gestore" sopra riportate.

Il presente Rapporto conclusivo, valido come Relazione visita in loco, redatto ai sensi dell'art. 29-decies, comma 5, contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformità dell'installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa degli esiti della visita in loco.

Date visita in loco	Dal 9 al 10 dicembre 2019		
Data chiusura visita in loco	10 dicembre 2019		
Campionamenti	NO		
Violazioni amministrative	NO		
Violazioni penali	SI		
Condizioni per il gestore	SI		

4 Elenco degli Allegati

- Verbale di svolgimento e chiusura della visita ispettiva straordinaria delle giornate 9 e 10 dicembre 2019;
- Nota del Gestore "Riscontro verbale di Visita ispettiva straordinaria del 9-10 dicembre 2019" prot.ENEL-PRO-9/01/2020-0000239, acquisita al protocollo ARPA Puglia n.1484 del 10/01/2020;
- nota ARPA Puglia prot. 8308 del 07/02/2020 di richiesta supporto ad ISPRA.



nelproduzione@pec.enel.it

PRO/TGI/COAL/PP-BS/HSEQ/AMB

Thermal Generation Italy Power Plant Brindisi

Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma

ENEL-PRO-09/01/2020-0000239

111 LU-CLEC-BP VESP.

PROTOCOLLO GENERALE Nr.0001559 Data 15/01/2020 Tit. III Arrivo

Spett.le ISPRA

Servizio per i rischi e la sostenibilità ambientale delle tecnologie, delle sostanze chimiche, dei cicli produttivi e dei servizi idrici e per le Attività Ispettive

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 1500 651

Spett.le ARPA PUGLIA Direzione Generale dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Spett.le ARPA PUGLIA DAP Brindisi dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto:

ENEL PRODUZIONE SPA - Centrale Termoelettrica "Federico II" di Brindisi.

Decreto di riesame AIA n. DEC-MIN-0000174 del 03/07/2017.

Riscontro verbale di Visita ispettiva straordinaria del 9-10 dicembre 2019.

Facendo seguito alla visita ispettiva straordinaria del 9-10 dicembre 2019, si trasmette in allegato una relazione quale riscontro alle richieste del Gruppo Ispettivo riportate nel verbale di sopralluogo. Si precisa che, viste le dimensioni dei file allegati alla relazione che non consentono la trasmissione tramite PEC, gli stessi saranno inviati con raccomandata AR su supporto informatico.

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

CONCETTO SERGIO TOSTO

Il Responsabile

Il presente documento e' sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico e' effettuata da Enel Italia sri e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unita' emittente.







Enel Produzione SpA - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Viale Regina Margherita 125 - Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA 05617841001 - R.E.A. 904803 - Capitale Sociale 1.800.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA

cs su. alo V. R. KP

1/1